



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Redditi di capitali prodotti all'estero nel nuovo rigo RM31**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### Violazione delle norme in tema di monitoraggio fiscale

Strumenti e strategie di difesa

Scopri di più

Un **rgo storico** contenuto nella dichiarazione dei redditi è sempre stato il **rgo RM12** della sezione V del **quadro RM**.

Questo rigo ha da sempre accolto i **redditi di natura finanziaria prodotti all'estero**. L'anno scorso lo stesso ha fatto capolino come **rgo L8** anche nel **Modello 730/2024 per il 2023**.

Nel **Modello redditi 2025 per il 2024** e nel **Modello 730/2025 per il 2024** i 2 righi sono stati trasfusi rispettivamente nei **rghi RM 31** (modello redditi) ed **M31** (modello 730).

La compilazione non muta, rispetto al passato, per cui nella **colonna 1** bisogna indicare la tipologia di reddito secondo le varie categorie elencate nell'appendice delle istruzioni. Ricordiamo, tra le più ricorrenti, il **codice G** relativo agli **interessi attivi dei conti correnti** e il **codice H** relativo ai **dividendi**.

La **colonna 2** accoglie il **codice Paese estero desumibile dalla tabella** che viene utilizzata anche per indicare il **Paese estero** da indicare in **colonna 3 nel quadro RW**. La colonna 3 accoglie il reddito da dichiarare mentre la **casella 4** richiede l'**aliquota da applicare**, aliquota che spesso è il **26%**. L'imposta va versata con il **codice tributo 1242**. La stessa emerge nella colonna 8.

Una riflessione va fatta in tema di **credito IVCA (colonna 5)**. L'indicazione del credito in detta colonna comporta lo **scomputo dello stesso dall'imposta sostitutiva**. Si badi, tuttavia, che, come indicato nella [\*\*risposta a interpello n. 145/E/2020\*\*](#), la compilazione di questa casella riguarda **l'imposta sul valore dei contratti assicurativi** per cui la stessa emerge solo nel caso in cui vi sia un intermediario italiano che **detiene una polizza estera**, peraltro nel particolare caso in cui **venga meno il mandato fiduciario**.

Si badi che la **casella non può essere utilizzata per recuperare le ritenute subite all'estero sui dividendi**, in quanto l'Amministrazione finanziaria è da sempre orientata nel senso di negare la **scomputabilità di tale credito**. Lo stesso, peraltro, non può trovare accoglimento **nemmeno nel**



**quadro CE.** Detto quadro è, infatti, destinato ad accogliere, quale credito di imposta, le **imposte estere scomputabili dall'IRPEF, ma non anche dalle imposte sostitutive.**

La **via più opportuna per recuperare le** suddette **ritenute** è quella di **chiederle a rimborso all'Agenzia delle Entrate e impugnare il silenzio diniego dell'Agenzia stessa.** L'esito si annuncia tutto sommato vittorioso in sede contentiosa. Si ricorda, al riguardo, che il credito è riconosciuto solamente **se la Convenzione prevede che il credito d'imposta viene negato** in ipotesi di assoggettamento dei redditi a **tassazione sostitutiva su opzione del contribuente.** Poiché la **tassazione sostitutiva** sui dividendi e sulle plusvalenze non avviene su opzione del contribuente, ma avviene di **default per previsione normativa**, il **credito risulta in generale scomputabile.**

Si devono, tuttavia, considerare **2 aspetti.** In primo luogo, ci sono alcune Convenzioni, come ad esempio quella con la **Romania**, che **non riconoscono il credito nemmeno se il reddito è assoggettato a tassazione sostitutiva**, a prescindere da **un'opzione del contribuente.** Inoltre, il credito per le imposte pagate all'estero è riconosciuto sempre sul presupposto che la **Convenzione riconosca la potestà impositiva nel Paese della fonte.** Pertanto, ove fosse previsto nell'articolo 10, relativo ai dividendi, che il **Paese della fonte non deve operare alcuna ritenuta in uscita sugli stessi**, non vi è alcun margine per poter recuperare un'eventuale ritenuta erroneamente applicata dal **sostituto estero come credito d'imposta.**

Ad analoghe conclusioni si giunge anche in tema di **plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni che, peraltro, non troverebbero accoglimento nell'RM31, bensì nel quadro RT del Modello Redditi o nel quadro T del modello 730.**

In questo caso, infatti, si ricorda che, quantomeno per le partecipazioni detenute in società non immobiliari, le convenzioni **prevedono generalmente la potestà impositiva esclusiva del Paese del venditore.**

#### **Figura n. 1 - Il rigo RM31 e M31**



SEZIONE II-A Redditi ad imposta sostitutiva							
Redditi di Capitale soggetti ad imposta sostitutiva	RM31	1	2	3	4	5	6
		Tip	Codice Stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Proventi particolari
				,00		,00	

M31 REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA							
	1	2	3	4	5	6	7
	Tip	Codice Stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Proventi particolari	Opzione tassazione ordinaria
			,00			,00	

Ricordiamo, infine, che, pur in assenza di una **puntuale indicazione nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi**, il rigo accoglie anche i redditi da “pilastri svizzeri” **soggetti alla tassazione sostitutiva del 5%**. In questo caso, risultano ancora valide le indicazioni della [risposta a interpello n 418/E/2021](#) del 18 giugno per cui, in relazione al secondo pilastro:

- nella **colonna 1** si deve riportare la **causale residuale "I"**;
- nella **colonna 2** il codice dello **Stato estero "071"** (corrispondente alla Svizzera);
- l'importo verrà versato con il **codice tributo "1242"**.